



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 60 DEL 28.02.2022**

## **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

**Oggetto: sentenza TAR Abruzzo sez. L'Aquila n. 526/2021 su ricorso R.G. 276/2018 Fiocco – Impegno e liquidazione spese legali**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2022, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto fino al 31.12.2022;

**Vista** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 526/2021 pubblicata il 27.11.2021, sul ricorso numero di registro generale n. 276/2018, con la quale è stato condannato l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila al pagamento in favore dei ricorrenti Silvano Fiocco e Gabriella Antonacci delle spese di lite liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge (prot. 749 del 6/12/2021);

**Viste** le note acquisite agli atti con prot. USRA n. 1424 del 23.02.2022 e n. 1495 del 24.02.2022 del legale dei ricorrenti, Avv. Roberto Colagrande, di trasmissione della documentazione necessaria al rimborso delle spese in parola per un importo complessivo di € 1.750,94 (millesettecento-

cinquanta/94), contenente tra l'altro la delega dei ricorrenti alla liquidazione delle spese legali direttamente al rappresentante legale;

**Tenuto conto** che con nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita agli atti con prot. USRA n. 11357 dell'11.08.2016, si comunica che non si fa luogo all'espressione del visto di congruità nel caso in cui la richiesta di spese legali sia "*circoscritta agli importi desumibili dalla sentenza e comunque ritraibili dall'automatica applicazione della normativa vigente in materia di accessori*";

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla liquidazione a favore dell'Avv. Roberto Colagrande della somma complessiva di € 1.750,94 (millesettecentocinquanta/94) a titolo di rimborso delle spese di lite relative alla sentenza n. 526/2021;

**Tenuto** conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce "contenziosi e sopravvenienze passive" e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

### **DETERMINA**

1. di impegnare e liquidare a favore dell'Avv. Roberto Colagrande la somma complessiva di € 1.750,94 (millesettecentocinquanta/94) a titolo di rimborso delle spese di lite relative alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 526/2021;
2. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Decreto n. 48 del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, Capo II, art. 1, comma 1 del 14.03.2013, alla voce "contenziosi e sopravvenienze passive" e giacenti sulla contabilità speciale n. 5730 intestata al Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 28 febbraio 2022

**Il titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell'Aquila**  
*Ing. Salvatore Giuseppe Dutillo Provenzano*